Allegato "A"

Criteri per l'individuazione delle manifestazioni di interesse per favorire la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi - Articolo 3, comma l, del decreto legislativo n. 65 del 2017.

Premessa

L'articolo 3, comma l, del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede l'istituzione di poli d'infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell' età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.
Nel medesimo articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo si stabilisce che al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree.
Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 23 agosto 2017, n. 637, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, ripartisce fra le Regioni le risorse per la costruzione di edifici da destinare ai Poli per l'Infanzia (art. 1) , definendo i criteri generali cui le stesse dovranno attenersi per l'individuazione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali interessati e rinviando ad ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle specificità territoriali (art. 2).
Le risorse assegnate alla Regione Lazio, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione scolastica nella fascia di età 0-6 anni, al numero di edifici scolastici già presenti, con riferimento alla fascia di età 3-6 anni, nell' Anagrafe dell'edilizia scolastica, dando un maggiore peso alla popolazione scolastica nella fascia di età 0-6, sono pari ad **€ 14.478.540,31**=.
Il citato Decreto stabilisce che le Regioni provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul proprio territorio.
I progetti scelti saranno comunicati al Ministero, che bandirà un concorso di idee. In base a quanto stabilito all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 65/2017, i progetti saranno valutati da una Commissione nazionale di esperti. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto d'intervento potranno affidare i successivi livelli di progettazione ai vincitori del concorso.
Le risorse assegnate sono destinate esclusivamente a finanziare spese per la costruzione di nuove scuole-poli per l'infanzia, eccetto i costi non ammissibili espressamente indicati nel decreto n. 637/2017.

Presentazione delle candidature

Le iniziative devono riguardare manifestazioni di interesse per favorire la costruzione di nuove scuole-poli per l'infanzia a gestione pubblica che accolgano, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età.

Possono presentare domanda per la collocazione in graduatoria gli Enti Locali della Regione Lazio, ivi compresi i singoli Municipi di Roma Capitale, la cui popolazione residente sia maggiore di 10.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2017, che abbiano la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento e che ospitino nell'ambito comunale scuole dell'infanzia pubbliche.

Ciascun Ente locale può presentare una sola manifestazione d'interesse.

Procedura di valutazione

La valutazione delle proposte pervenute in tempo utile verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri, e dei relativi pesi:

1. Criteri e punteggi relativi all'area *(max 50 punti):*

1.1 Area priva di vincoli che richiedono l'acquisizione di pareri e/o nullaosta [0-10 punti];

verrà assegnato il punteggio massimo se non è necessario acquisire alcun parere e/o nullaosta; negli altri casi verrà assegnato un punteggio minore tenendo conto, tra l'altro, del numero di pareri da ottenere e dalla circostanza che il vincolo interessi totalmente o parzialmente l'area.

1.2 area urbanisticamente conforme [0-15 punti];

verrà assegnato il punteggio massimo se non è necessaria alcuna procedura di variante urbanistica; negli altri casi verrà assegnato un punteggio minore tenendo conto della attuale destinazione urbanistica dell'area e della complessità della procedura da porre in essere per ottenere la variante.

1.3 ampiezza del bacino territoriale di riferimento, in proporzione alla popolazione scolastica interessata dalla proposta [0-10 punti];

verrà assegnato il punteggio tenendo conto della popolazione tra 0 e 3 anni residente al 1° Gennaio 2017 (dato Istat) nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale, sommata alla popolazione tra 4 e 6 anni residente al 1° Gennaio 2017 (dato Istat) nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale.

1.4 area servita da un servizio di trasporto che garantisce collegamenti adeguati (presenza fermata autobus o ferroviaria, frequenza delle corse nelle fasce orarie interessate, presenza di piste ciclabili collegate con l'area interessata) [0-10 punti].

verrà assegnato il punteggio massimo se è presente una fermata autobus o ferroviaria nelle immediate vicinanze dall'area; negli altri casi verrà assegnato un punteggio minore tenendo conto dell'attuale livello di accessibilità dell'area in termini di distanza delle fermate autobus o ferroviarie, frequenza delle corse nelle fasce orarie scolastiche, presenza di piste ciclabili che collegano l'area alle zone residenziali.

1.5 area in ambiti privi di strutture e servizi di educazione e istruzione per bambine e bambini da zero a sei anni di età [0-5 punti];

verrà assegnato il punteggio massimo se non è presente nell'arco di 500 m alcuna struttura e servizio di educazione e istruzione per bambine e bambini da zero a sei anni di età; negli altri casi la commissione assegnerà un punteggio minore tenendo conto della tipologia e dimensione delle strutture presenti .

2. Criteri e punteggi relativi all'ipotesi progettuale del nuovo polo (max 50 punti):

2.1 previsione (in un unico plesso o in edifici vicini) di più servizi di educazione e di istruzione per bambini e bambine fino a sei anni di età [0-10 punti];

verrà assegnato il punteggio tenendo conto del numero di servizi di educazione e istruzione che il polo dell'infanzia integrerà: Scuole per l'infanzia; Nido o Micronido; Sezioni primavera; Servizi integrativi (Spazi gioco, Centri per bambini e famiglie, servizi educativi domiciliari).

2.2 Numero di bambini e bambine fino a sei anni di età interessati dalla proposta [0-5 punti];

verrà assegnato il punteggio sulla base delle dichiarazioni rese dagli enti nella scheda descrittiva dell'intervento, relative al numero di bambini fino a sei anni che il polo prevede di accogliere.

2.3 previsione di accorpamento o aggregazione di più sedi scolastiche esistenti appartenenti a diverse istituzioni scolastiche autonome, per la razionalizzazione a livello di dimensionamento scolastico [0-5 punti];

verrà assegnato il punteggio sulla base delle sedi scolastiche esistenti che il polo prevede di aggregare o accorpare.

2.4 realizzazione di strutture fruibili stabilmente anche dalla popolazione extrascolastica ed aperte a tutto il territorio di riferimento come: ludoteche, palestre, parco giochi, piscine, auditorium, laboratori di manualità e creatività, orti botanici, ecc.) [0-5 punti];

verrà assegnato un punteggio tenendo conto delle strutture fruibili stabilmente anche dalla popolazione extrascolastica ed aperte a tutto il territorio di riferimento.

2.5 dismissione di immobili in locazione passiva [2 punti];

2.6 demolizione nello stesso sito di immobili, privi di pregio architettonico, e non adeguati alle normative vigenti in materia di efficienza energetica e sismica [3 punti];

2.7 polifunzionalità ed interoperabilità degli spazi, funzionali all'introduzione di modelli di apprendimento innovativi [0-10 punti];

verrà assegnato il punteggio tenendo conto dell'innovazione in termini di polifunzionalità ed interoperabilità degli spazi proposti e del loro essere funzionali all'introduzione di modelli di apprendimento innovativi.

2.8 ipotesi progettuale ispirata a principi di edilizia sostenibile, all'utilizzo di sistemi attivi e passivi volti ad ottenere un bilancio energetico auto sostenibile e un risparmio della risorsa idrica [0-10 punti];

verrà assegnato il punteggio tenendo conto dell'utilizzo di sistemi attivi e passivi volti ad ottenere un bilancio energetico auto sostenibile e un risparmio della risorsa idrica.

2.9 i dati degli edifici dell'Ente presenti nel database dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica rispondono tutti alle richieste del Sistema Nazionale delle Anagrafi di Edilizia Scolastica (SNAES) [5 punti];

Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà approvata dal Direttore Regionale alle Infrastrutture e Politiche Abitative, su proposta del Dirigente dell'Area Infrastrutture Sociali, ed inviata nei termini previsti al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca per gli ulteriori adempimenti di competenza.

A parità di punteggio delle proposte presentate viene data priorità:

a) agli Enti che non abbiano ottenuto finanziamenti per interventi di edilizia scolastica su edifici adibiti a scuola dell'infanzia nell'ultimo quinquennio;
b) all'ordine cronologico di presentazione della domanda.